SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e

8ª (Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

(2ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti » **(1609-2151-B)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loreti e Prearo, e Bonomi ed altri, con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli e Compagnoni ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14, 18, 19, 20
ATTAGUILE, *relatore* 14, 16
BOLETTIERI 17, 18
CARELLI 16, 17
FENOALTEA 17
GRAMEGNA 17
KUNTZE 17, 19
MARIS 16
MASCIALE 20
MONNI 18, 19
SANTARELLI . . . . . *Pag.* 16
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 16, 17

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti:

della 2ª Commissione, i senatori: Ajroldi, Caroli, Fenoaltea, Forma, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Nicoletti, Pace, Pinna, Poët e Rendina.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Magliano Terenzio;

dell'8ª Commissione, i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla Compagnoni, Conte, Di Rocco, Marullo, Ma-

sciale, Moretti, Murgia, Rovere, Santarelli, Tedeschi e Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti » (1609-2151-B) (*Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loreti e Prearo, e Bonomi ed altri, con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli, approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e Compagnoni ed altri, approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 8ª del Senato*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti » già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loreti e Prearo, e Bonomi, Truzzi, Gerbino, Pucci Ernesto, Prearo, Stella, Armani e Franzo, con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli, approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e Compagnoni, Salati, Mammucari, Santarelli, Trebbi, Samaritani e Orlandi, approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2ª e 8ª del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ATTAGUILE, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura della Camera, comprende in un testo unificato il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri n. 2151, parzialmente modificato, che le due Commissioni giustizia ed agricoltura del Senato hanno approvato nella seduta comune del 21 luglio 1967; il disegno di legge dei senatori Tortora e Carelli n. 1609, approvato dalla 8ª Commissione del Senato nella seduta del 21 luglio 1967 ed i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loreti-Prearo n. 4325, e dei deputati Bonomi ed altri n. 4216, anche questi parzialmente modificati e sui quali le Commissioni agricoltura e giustizia del Senato non si sono ancora pronunziate.

Tutti detti disegni riguardano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti.

Il disegno di legge Compagnoni, approvato da queste due Commissioni, come certamente ricorderanno gli onorevoli colleghi, riguarda modifiche degli articoli 21 e 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 21 fa obbligo a coloro che detengono uve per la vinificazione o che detengono od hanno prodotto mosti e vini anche speciali, di farne denunzia entro il 30 novembre di ogni anno.

L'articolo 40 fa obbligo di denunziare i recipienti fissi situati negli stabilimenti vinicoli o nelle cantine e l'ubicazione dei locali nei quali sono depositati recipienti mobili di capacità superiore ad ettolitri dieci.

Le due Commissioni riunite, come ricorderanno, dopo ampio ed approfondito esame decisero di modificare il disegno di legge presentato dai senatori Compagnoni ed altri e con l'articolo 1 stabilirono che la denunzia di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965 e 1966 poteva essere presentata fino al 31 ottobre 1967, mentre con l'articolo 2 stabilirono che le denuncie di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, del sopradetto decreto presidenziale n. 162 potevano essere presentate fino a 3 mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge Tortora e Carelli era diretto a modificare l'articolo 62 dello stesso

decreto del Presidente della Repubblica numero 162 stabilendo che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto non solo con il Ministro della sanità, come prevedeva l'articolo 62, ma anche di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, avrebbe potuto concedere a condizione di reciprocità il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri non rispondenti ai requisiti previsti dal decreto presidenziale richiamato purchè fossero rispondenti alle leggi del Paese di provenienza, fossero confezionati in recipienti chiusi e non avessero contenuto sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione.

La Commissione agricoltura della Camera anzichè esaminare le due proposte di legge approvate dal Senato ha ritenuto opportuno trattarle contemporaneamente, legandole ad altre tre proposte di legge presentate alla Camera rispettivamente dagli onorevoli Prearo ed altri distinte con il n. 3445, Bonomi ed altri con il n. 4216, Loreti e Prearo con il n. 4323, tutte lirette a modificare il decreto presidenziale n. 162 ma riguardanti anche altri molteplici aspetti evidenziati dall'esperienza di questi ultimi anni.

Detta Commissione, con il proposito di affrontare il problema nella sua totalità, decise di nominare un comitato ristretto per approfondire e coordinare le proposte; comitato che elaborò un testo sul quale non fu possibile raggiungere un pieno accordo.

La stessa Commissione pertanto successivamente ha ritenuto opportuno stralciare dal testo preparato da quel comitato la parte più urgente del provvedimento, cioè quella relativa al problema della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto presidenziale, proponendo un testo unificato in cui ha inserito un articolo formulato dalla Commissione giustizia della Camera — alla quale era stato chiesto il parere sul testo coordinato dal comitato ristretto di cui sopra — dove ha incluso una modifica formale riguardante l'articolo 76 del decreto, dove ha recepito la proposta Tortora-Carelli approvata dal Senato assumendo come testo base la proposta Prearo-Loreti e considerando modifiche formali le proposte del Senato.

Ho ritenuto opportuno fare questa breve cronaca, per spiegare a me stesso la composita iniziativa del provvedimento che ritorna all'esame di queste Commissioni riunite con qualche aggiunta ma ricalcando i motivi e lo spirito con cui era stato deliberato.

Il nuovo testo trasmesso dalla Camera è composto da 5 articoli.

L'articolo 1 recepisce la proposta votata da queste due Commissioni congiunte del Senato modificando solo il termine previsto del « 31 ottobre 1967 », già scaduto, fissandolo « al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge », ed allargando la deroga anche alle denunzie relative alla campagna vendemmiale del 1967.

L'articolo 2 è quasi identico a quello approvato dal Senato. Solo si allunga il termine fissato per la presentazione della denunzia prevista dall'articolo 40 da tre a cinque mesi dall'entrata in vigore della legge e s'introduce la novità che dette denunzie possono essere presentate tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (in modo da favorire i produttori).

L'articolo 3 è stato aggiunto dalla Commissione agricoltura della Camera su proposta di quella Commissione giustizia e a seguito del parere richiesto sul testo preparato dal Comitato ristretto nominato da quella Commissione stessa.

Detto articolo dice: « L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale ».

A mio modesto avviso l'articolo contiene una ripetizione di quanto già disposto con gli articoli 1 e 2 della stessa legge.

Parla di proroga quando di proroga può dirsi prima della scadenza del termine; scaduto il termine può fissarsi un nuovo termine.

Ha poi voluto richiamare espressamente l'articolo 2, secondo comma, del Codice penale per i casi di condanna ribadendo che in questi casi debbano cessare l'esecuzione

e gli effetti penali della condanna stessa; già diversi componenti di queste Commissioni avevano espressamente ricordato il principio della retroattività della legge più favorevole. Se un fatto, che costituiva reato al tempo in cui fu commesso, non è più considerato penalmente illecito nel momento in cui viene giudicato, esso non è più punibile in quanto la legge più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima che la nuova legge entrasse in vigore.

L'articolo 4 recepisce in termini identici il disegno di legge Tortora-Carelli deliberato dall'8ª Commissione nella seduta del 21 luglio 1967.

L'articolo 5 opera una correzione formale al secondo comma dell'articolo 76 del decreto presidenziale. In detto comma si diceva: « Salvo quanto stabilito dal presente comma » mentre è logico che si sostituisca la parola « presente » con la parola « precedente ». Le finalità del provvedimento in esame sono state ampiamente svolte nella seduta congiunta del 21 luglio scorso e pertanto evito di rappresentarle nuovamente.

La stessa Commissione agricoltura della Camera, apprezzando ampiamente le ragioni che hanno spinto i parlamentari a proporre il provvedimento, preoccupati soprattutto delle condizioni di disagio di molti produttori e coltivatori diretti, ha ritenuto opportuno, per operare con sollecitudine, stralciare da un testo più ampio il disegno di legge in esame. Mi auguro che gli onorevoli colleghi, confermando quanto autorevolmente ed ampiamente detto nella originaria seduta, vorranno approvare il provvedimento con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

M A R I S . Sono d'accordo con le osservazioni del relatore sull'articolo 3. Questo infatti stabilisce che deve essere applicato l'articolo 2, secondo comma, del Codice penale; il che in linea generale si sa, anche perchè lo stesso articolo 3 stabilisce che l'obbligo della denuncia esiste ed è prorogato a prescindere dall'improprietà del termine. È chiaro, infatti, che se tale termine viene spostato permane l'obbligo della denuncia entro il nuovo termine.

A parte ciò, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul disposto dell'articolo 5:

« Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

" Salvo quanto stabilito dal precedente comma chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni " ».

Ora, quando si dice « nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino », si dà adito alla presunzione che la multa non venga applicata a colui il quale usa trattamenti non consentiti anche in una sola operazione, quella di vinificazione o quella per la conservazione del vino, che sono due operazioni diverse, ma venga applicata soltanto a colui il quale le sostanze vietate impiega o i trattamenti vietati esegue nelle due operazioni congiunte.

A mio avviso, dunque, andrebbe detto con maggiore precisione « nelle operazioni di vinificazione o per la conservazione del vino ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La dizione dell'articolo riproduce in quel punto quella dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 1965 e va interpretata: « nelle operazioni di vinificazione e nelle operazioni di conservazione del vino . . . ».

S A N T A R E L L I . E chi lo dice?

C A R E L L I . Vorrei ricordare ai colleghi che il disegno di legge è molto atteso dai piccoli viticoltori e far presente al collega Maris che, se dal punto di vista teorico può anche avere ragione, dal punto di vista tecnico è chiaro che si tratta di due operazioni ben distinte.

Se poi i colleghi ritengono opportuno rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, le conseguenze sono facilmente prevedibili!

F E N O A L T E A . Onorevoli colleghi, mi pare che l'interprete possa leggere la disposizione in questo modo: « nelle operazioni che si usa fare per la vinificazione e per la conservazione del vino ». In questo caso è chiaro che le due ipotesi combaciano e diventano una, secondo quanto giustamente rilevato dal senatore Maris. Ritengo, tuttavia, che ci si possa affidare all'interprete perchè mi pare che il senso che noi vogliamo dare a questa norma risulti evidente dal testo.

B O L E T T I E R I . Soprattutto se esso viene chiarito, così come stiamo facendo.

K U N T Z E . Sebbene i lavori preparatori non costituiscano elemento fondamentale per l'interpretazione delle leggi da parte del giudice, dallo stenografico della seduta risulterà che le due Commissioni riunite, dopo un'attenta lettura della norma, l'hanno unanimemente interpretata nel senso che le due operazioni debbono essere considerate in modo distinto e che le pene debbono essere applicate disgiuntamente qualora si contravvenga alle disposizioni di legge nel corso di una delle due operazioni. L'interprete poi potrà anche pensarla diversamente; ma non avremo il rimorso di aver rimandato questo provvedimento alla Camera dei deputati.

G R A M E G N A . Per quanto concerne la preoccupazione espressa dal senatore Carelli, devo dire che a mio avviso essa non ha ragion d'essere perchè gli interessati hanno cinque mesi di tempo, dopo l'entrata in vigore di tale legge, per poter fare la denunzia.

Circa la questione sollevata dal senatore Maris, a me pare che l'attuale dizione di questa norma si presti facilmente all'attuazione di sofisticazioni perchè basta che due persone si mettano d'accordo, nel senso che uno sofistica mentre vinifica e l'altro sofistica quando conserva il vino, per evitare le sanzioni previste dalla suddetta norma. Sappiamo benissimo, infatti, che si possono usare prodotti che alterano il vino non soltanto quando si vinifica ma anche durante la conservazione. Stando così le cose, pertanto, mi sembra che l'osservazione fatta dal collega Maris sia esatta.

Circa la possibilità di chiarire l'interpretazione della norma attraverso i lavori preparatori, desidero far osservare che il giudice potrebbe attenersi all'interpretazione letterale dell'articolo obiettando che, se il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto esprimere chiaramente il suo pensiero. Ritengo, pertanto, che l'articolo 5 debba essere senz'altro modificato, sostituendo la parola « e » con l'altra « o ».

C A R E L L I . Ma è un caso limite . . .

G R A M E G N A . Questa norma si presta a tale interpretazione; cioè può essere punito soltanto colui che usa prodotti non consentiti in entrambe le operazioni.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, devo dire che non condivido le preoccupazioni che sono state espresse perchè l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 deve essere visto in relazione all'articolo 5 del provvedimento in discussione che prevede le sanzioni per l'infrazione delle disposizioni dettate dall'articolo 5 del suddetto decreto, il quale dice: « Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi . . . » e segue tutta la elencazione delle cose permesse.

La norma in discussione dice: « Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dal l'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi sta-

biliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

Ora anche se tale formulazione potrebbe dar luogo a qualche perplessità, essa deve essere fugata dal fatto che la giurisprudenza non ha fatto altro che intendere la norma conformemente alla nostra interpretazione. Se stessimo decidendo per la prima volta aderirei senz'altro alla modifica proposta per essere più precisi, ma dal momento che la norma — come ho già detto — viene già interpretata nel senso che noi vogliamo, ritengo che il testo dell'articolo 5 possa rimanere invariato.

B O L E T T I E R I . Per quanto concerne l'interpretazione letterale della norma, qualche dubbio potrebbe sussistere. Personalmente, però, condivido quanto detto dall'onorevole Sottosegretario Schietroma. Mi sembra chiaro, infatti, onorevoli colleghi, che la sanzione prevista nell'articolo che stiamo discutendo si applica a chiunque contravvenga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 in una qualsiasi delle due operazioni. Anch'io mi meraviglio del fatto che i colleghi della Camera non si siano espressi più chiaramente; ma mi pare tuttavia che la norma, anche così formulata, non possa essere interpretata in modo diverso.

D'altra parte, come diceva il senatore Kuntze, dal resoconto risulterà che le due Commissioni riunite hanno unanimemente interpretato la parola « e » nel senso di « o », nel senso cioè che chiunque impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 del citato decreto è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo in questione.

A T T A G U I L E , *relatore*. Non voglio entrare nel merito della discussione, ma desidero soltanto ricordare — come ho già fatto nella mia breve relazione — che la competente Commissione della Camera dei deputati ha stralciato gli articoli più urgenti, con l'impegno però (nel resoconto della seduta di detta Commissione si dice prima delle vacanze natalizie) di esaminare quanto prima tutto il testo preparato. Ritengo quindi che in quell'occasione si potranno apportare le modifiche che si riterranno opportune, anche in relazione all'interpretazione di questa norma.

P R E S I D E N T E . A me pare che la considerazione del senatore Kuntze sul fatto che le due Commissioni hanno unanimemente interpretato la norma nel senso che la sanzione va applicata qualora si contravvenga alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto n. 162 del 1965 tanto nell'una quanto nell'altra operazione sia sufficiente e che si possa evitare, quindi, di rimandare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

M O N N I . Signor Presidente, onorevoli senatori, che l'interpretazione di questa norma sia quella enunciata dall'onorevole Sottosegretario appare evidente solo leggendo il titolo del provvedimento, il quale dice: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti ». Bisogna considerare, quindi, tutte le fasi che vanno dalla vinificazione al commercio; per cui la sofisticazione può essere consumata anche nel periodo che intercorre fra la vinificazione ed il commercio.

Vorrei invece richiamare la vostra attenzione su una questione di carattere giuridico, cioè sulle sentenze irrevocabili, secondo quanto previsto nell'articolo 576 del Codice di procedura penale il quale dispone: « Sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporla senza che sia stata proposta. Se vi è ricorso per Cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui è divenuta irrevocabile l'ordinanza preveduta dall'articolo 207 e negli altri casi dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile e rigetta il ricorso ». Ora, quando all'articolo 3 si dice: « se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale », si dimentica il disposto del successivo comma il quale di-

spone: « Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse — come sarebbe in questo caso — si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ». Pertanto, nel caso che la sentenza sia irrevocabile, *quid iuris?* Ciò non è detto nell'articolo 3.

K U N T Z E . Se la sentenza è irrevocabile non c'è nulla da fare; ci vorrebbe un decreto di amnistia.

M O N N I . Dichiaro subito che non ne faccio una questione di principio e che non intendo presentare un emendamento al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento; tuttavia ritengo che il mio non sia semplicemente un cavillo. Ho voluto sottoporre la questione alla vostra attenzione perchè non vorrei che l'applicazione dell'articolo 3 fosse letterale, cioè che si considerasse non sussistere reato anche nei casi in cui le sentenze sono divenute irrevocabili.

K U N T Z E . Non sarebbe possibile una interpretazione di questo genere innanzitutto perchè sarebbe incostituzionale, ma anche perchè il comma richiamato è il secondo il quale si riferisce ai casi in cui ancora non vi è stata sentenza definitiva e irrevocabile. Se vi è stata sentenza irrevocabile, ripeto, non vi è nulla da fare; ci vorrebbe un'amnistia, sia pure impropria, la quale facesse cessare l'esecuzione della pena. Magari, senatore Monni, la magistratura interpretasse la norma nel senso di applicarla anche alle sentenze irrevocabili! Ma temo molto che si possa giungere ad un'interpretazione di questo genere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato, di cui do lettura:

Art. 1.

La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali denunzie possono essere presentate anche per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

M O N N I . Come ho detto poc'anzi, non propongo modifiche, ritenendo sufficienti le dichiarazioni svolte, che, ovviamente, risulteranno nello stenografico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri della sanità e del commercio con l'estero, può concede-

re, a condizione di reciprocità, il nulla-osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

M A S C I A L E . Dichiaro di votare contro questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari